

REGOLAMENTO (CE) N. 1028/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2007

che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38,
ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96,
ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 ⁽²⁾ («il prodotto interessato»). I codici sono indicati a titolo puramente informativo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

- (2) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è rappresentato da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo, spedite dalla RAS di Macao («il prodotto oggetto dell'inchiesta»), dichiarate di norma agli stessi codici del prodotto interessato.

sentito il comitato consultivo,

B. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio ⁽³⁾.

considerando che la Commissione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, ha deciso di avviare di propria iniziativa un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese.

C. MOTIVAZIONI

- (4) La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto interessato vengono eluse mediante il trasbordo attraverso la RAS di Macao e/o l'assemblaggio nella RAS di Macao del prodotto oggetto dell'inchiesta.

A. PRODOTTO

- (1) Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo («alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio»), originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 19, ex 6403 51 99, ex 6403 59 31, ex 6403 59 91, ex 6403 91 05, ex 6403 91 16, ex 6403 91 93, ex 6403 99 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 91, ex 6403 59 05, ex 6403 59 35, ex 6403 59 95, ex 6403 91 11, ex 6403 91 18, ex 6403 91 96, ex 6403 99 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 95, ex 6403 59 11, ex 6403 59 39, ex 6403 59 99, ex 6403 91 13, ex 6403 91 91, ex 6403 91 98, ex 6403 99 31,

- (5) Gli elementi di prova disponibili sono i seguenti:

— dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione di misure sul prodotto interessato, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla RAS di Macao nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ Si veda la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

⁽³⁾ GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1.